



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUL
CONTROLLO DEL PIANO DI
REVISIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE DALLA REGIONE VALLE
D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE AL
31.12.2019**

Deliberazione n. 7 del 20 maggio 2021





CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUL
CONTROLLO DEL PIANO DI
REVISIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE DALLA REGIONE VALLE
D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE AL
31.12.2019**

Relatore: Consigliere Fabrizio Gentile

Hanno coadiuvato il relatore nell'attività istruttoria e nell'elaborazione dei dati: Debora Marina Marra e Sabrina Scarfone.



Deliberazione n. 7/2021

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

Collegio n. 3

composta dai magistrati:

Piergiorgio Della Ventura	presidente
Roberto D'Alessandro	consigliere
Fabrizio Gentile	consigliere relatore
Sara Bordet	consigliere

nell'adunanza in camera di consiglio del 20 maggio 2021;

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti") e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

VISTO il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione plenaria 11 febbraio 2021, n. 3, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione 25 febbraio 2021, n. 1, con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 179/2010;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione 3 marzo 2021 n. 3, con il quale, in attuazione del programma di attività della Sezione per il 2021, l'istruttoria sul controllo dei piani periodici di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione, effettuati ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del medesimo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, è stata affidata al consigliere Fabrizio Gentile;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*) convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come sostituito dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e in particolare l'art. 85, commi 2 e 3, lett. e);

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 263;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, e in particolare l'art. 26;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante *"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"*, e in particolare l'articolo 1;

VISTI i provvedimenti generali adottati dal Governo per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, in particolare gli articoli 6 e 57;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 1° aprile 2020, n. 138, recante *"Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020"*;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 18 maggio 2020, n. 153, recante *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in*

video conferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

VISTI i provvedimenti di carattere organizzativo adottati dal Segretario generale della Corte dei conti e in particolare, da ultimo, le circolari 20 novembre 2020, n. 39, 9 marzo 2021, n. 11 e 30 marzo 2021, n. 13;

VISTA l’ordinanza n. 8 del 13 maggio 2021, con cui è stata convocata l’odierna adunanza, in collegamento da remoto (videoconferenza);

Visti gli esiti dell’attività istruttoria svolta;
Sentito il relatore, consigliere dott. Fabrizio Gentile;

DELIBERA

di approvare la “Relazione sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste al 31.12.2019” che alla presente si unisce, quale parte integrante.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2021.

Il relatore

Fabrizio Gentile

Il presidente

Piergiorgio Della Ventura

Depositata in segreteria il 20 maggio 2021

Il funzionario

Debora Marina Marra

INDICE

	Pag.
Premessa	5
1. Il quadro normativo	6
2. La revisione ordinaria della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	9
2.1 Attuazione del piano di razionalizzazione adottato nel 2019	10
2.2 La revisione ordinaria: quadro generale	12
3. Esiti della revisione: le partecipazioni mantenute senza azioni di razionalizzazione	19
3.1. Partecipazioni dirette	19
3.2. Partecipazioni indirette	22
3.3. Partecipazioni indirette tramite C.V.A. S.p.A.	25
4. Esiti della revisione 2020: le partecipazioni dismesse	27
5. Esiti della revisione 2020: le partecipazioni mantenute con azioni di razionalizzazione	30
6. Costi di funzionamento	32
6.1. Risultati raggiunti dalle società rispetto agli obiettivi di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 234/XV del 19 dicembre 2018	32
6.2. Obiettivi specifici per il 2021 e per il triennio 2021-2023	38
7. Gestione di personale in esubero	39
8. Considerazioni conclusive	41
 <i>Allegato</i>	 43

Premessa

La presente relazione dà conto degli esiti delle verifiche effettuate dalla Sezione, conformemente a quanto disposto dall'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito Testo unico o TUSP) in merito all'adempimento degli obblighi previsti per la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al 31 dicembre 2019.

Il presente referto concerne essenzialmente i dati contenuti nel provvedimento di revisione periodica adottato dalla Regione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, comma 3, e 26, comma 11, del TUSP (c.d. seconda revisione periodica), con riferimento alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell'anno precedente.

Dopo l'illustrazione della normativa di riferimento, il referto analizza i principali esiti della revisione effettuata dalla Regione, la coerenza degli stessi sotto il profilo motivazionale e con il TUSP e, infine, i costi di funzionamento delle società partecipate, con particolare riguardo a quelli riconducibili al personale.

Ai fini dell'esame di cui sopra, sono state utilizzate, inoltre, le informazioni presenti nel Portale partecipazioni (gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze e costituito ai sensi dell'art. 15 del TUSP), la cui banca dati (in origine istituita dall'art. 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni della legge 11 agosto 2014, n.114) è implementata anche con i provvedimenti di approvazione dei piani di revisione societaria e dalle relative schede tecniche di dettaglio.

1. Il quadro normativo

L'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 (di seguito anche TUSP) ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche¹ nonché ai loro consorzi e associazioni, agli enti pubblici economici e alle autorità di sistema portuale, titolari di partecipazioni pubbliche, l'obbligo di effettuare una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute – direttamente e indirettamente – finalizzata alla loro razionalizzazione². Tale revisione straordinaria ha poi costituito la base della ricognizione periodica annuale di cui all'art. 20, comma 1, del citato decreto legislativo.

In particolare, gli artt. 20 e 24 dispongono che la revisione debba includere le seguenti tipologie di società:

- 1) non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del medesimo decreto. In altri termini, si tratta della necessità del requisito della stretta inerenza della partecipazione e della riconduzione dell'oggetto sociale a una delle tipologie previste ai commi 2 e 3 del citato articolo 4;
- 2) che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2;
- 3) che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie elencate dall'art. 4;
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività o similari a quelle svolte da altre società partecipare o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale, che abbiano un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

¹ Elencate nell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

² Tale revisione costituisce per Regioni, enti locali, università, camere di commercio e autorità del sistema portuale, un aggiornamento dei piani di razionalizzazione adottati ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della l. 190/2014.

g. necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'art.4

Questa magistratura contabile³ ha ritenuto che la presenza di uno dei suddetti parametri non obblighi, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale delle azioni di razionalizzazione, soggette a verifica entro l'anno successivo ovvero di mantenimento della partecipazione. Le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento devono effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrono i presupposti, all'adozione di *"un piano di riassetto per la loro razionalizzazione"*, *fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*. L'operazione di revisione periodica - da considerarsi generalizzata per tutte le partecipazioni societarie - implica anzitutto l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel comma 2 del citato art. 20. Con riferimento ai tempi di adozione degli atti di razionalizzazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del d.lgs. n. 175/2016, la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione del 21 dicembre 2018, n. 22/INPR/2018, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione, e l'eventuale piano di riassetto, corredata dalla relazione tecnica, devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del TUSP e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, l'amministrazione deve approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti di cui sopra.

³ V.deliberazioni della Corte dei conti, Sez.reg.contr. Lombardia, n. 2, 7, 18, 24 e 25/2016; Sez. reg. contr. Piemonte, n. 170/2015 e n. 5/2016; Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, n. 4/2016; Sez. reg. contr. Puglia n. 132/2015.

Il processo di razionalizzazione, infatti, è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori. Il comma 7 dell’art. 20 stabilisce che “*La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti*”.

Gli esiti della ricognizione vanno comunicati, anche in senso negativo, con le modalità previste dall’art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 alla banca dati gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito “Portale Partecipazioni”) e alla struttura del medesimo ministero competente per il monitoraggio sull’attuazione del TUSP, nonché inviato⁴ alla competente sezione della Corte dei conti.

Il comma 3 dell’art. 24 del TUSP specifica che il provvedimento di ricognizione va inviato alla Corte affinché questa “verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”, senza fornire ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l’esito di tale controllo.

Le pronunzie di questa Corte, a tale ultimo riguardo, hanno avuto modo di precisare che il controllo sulle società, effettuato dalle sezioni regionali ai sensi dell’art. 20 del TUSP, si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, che coinvolge in primo luogo gli enti soci.

In particolare, le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20 del 2 dicembre 2020, riguardante i piani di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica 2018 e 2019 delle amministrazioni dello Stato, hanno chiarito che l’invio alla Corte dei conti dei menzionati provvedimenti di razionalizzazione comporta “*una forma di controllo successivo di legittimità, incentrata sulla valutazione di conformità fra il piano adottato dall’ente socio (i conseguenti atti esecutivi) e il parametro legislativo di riferimento, costituito dagli artt. 20 e 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4 e 5) (in senso conforme SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenze n. 16/EL/2019, 17/EL/2019 e 25/EL/2019)*

⁴ Mentre l’art. 24, comma 3, del TUSP impone, in sede di revisione straordinaria, l’invio alla competente sezione della Corte dei conti, l’art. 20, comma 3, per le revisioni periodiche annuali, prevede più genericamente che siano “*rese disponibili*”.

Le medesime Sezioni riunite in sede di controllo hanno anche evidenziato le difficoltà interpretative, con riferimento agli esiti di tale controllo, tenuto conto che la norma non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della Corte dei conti e che non è possibile “*prospettare l'inefficacia del provvedimento di revisione né l'estensione analogica delle sanzioni tipizzate dall'art. 20, comma 7, del medesimo TUSP, in caso di mancata adozione dei piani di revisione periodica da parte degli enti locali.*” Le Sezioni riunite rilevano, in particolare, che “*l'esito negativo del controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione può condurre, in primo luogo, come da esperienza maturata in sede di esame dei piani di razionalizzazione inviati ai sensi della legge 190 del 2014, all'adozione di una pronuncia di accertamento delle illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione e dell'invio all'organo politico di vertice (e a quello di revisione economico-finanziaria, ove presente), l'adozione di misure correttive (che potrebbero consistere, nei casi più gravi nell'annullamento in autotutela del provvedimento).*” Viene infine esplicitato che la verifica della Corte “*della non puntuale attuazione degli obblighi posti in tema di revisione delle partecipazioni alle norme di legge può condurre, secondo le regole generali, in caso di ricorrenza dei relativi presupposti alla segnalazione di un'ipotesi di responsabilità amministrativa con conseguente comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale (art 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)*”⁵.

Mette conto evidenziare, inoltre, che l'esame della Sezione è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2. La revisione ordinaria della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

La Regione ha attuato la revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP con la deliberazione del Consiglio regionale n. 2939/XIV, adottata in data 21 settembre 2017, sulla quale si è espressa questa Sezione con deliberazione n. 8/2018. Le successive revisioni ordinarie (effettuate dalla Regione negli anni 2018 e 2019) sono state oggetto della deliberazione n. 11 del 28 luglio 2020.

⁵ Cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20 del 2 dicembre 2020

La Regione ha approvato la revisione ordinaria all'odierno esame, delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 (art. 20 TUSP) entro i termini previsti, con deliberazione del Consiglio regionale n. 184/XVI del 16 dicembre 2020. A differenza delle precedenti rilevazioni, la Regione ha utilizzato l'allegato, opportunamente modificato, contenuto nelle "Linee guida Dipartimento del Tesoro-Corte dei conti, al fine di rendere più agevole la compilazione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro."

La Sezione prende atto della scelta operata dall'Amministrazione, pur evidenziando che le schede utilizzate non tengono conto del limite di fatturato medio previsto dall'art. 20, comma 2 TUSP, ora in vigore, pari a un milione di euro.

2.1 Attuazione del piano di razionalizzazione adottato nel 2019

L'art. 20, comma 4 del TUSP dispone che, in caso di adozione dei provvedimenti di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni *"approvano una relazione sull'attuazione del piano"*, evidenziando i risultati ottenuti, e trasmettendo la stessa, oltre alla struttura di cui all'art. 15, alla Sezione di controllo territorialmente competente.

Tale relazione non risulta allegata al piano, ma la Regione, nelle premesse della deliberazione del Consiglio regionale n. 184/XVI, adempie all'obbligo normativo, dando conto dei risultati conseguiti con riferimento alla precedente revisione ordinaria approvata con deliberazione n. 1171/XV del 20 dicembre 2019 e riferita alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, sulla quale questa Sezione si è espressa con deliberazione n. 11/2020. Con la citata deliberazione, il Consiglio regionale ha approvato le seguenti azioni di razionalizzazione:

1. Cessione a titolo oneroso delle seguenti partecipazioni:

SOCIETA'	Tipo di partecipazione
IPLA SPA	diretta (2,58%)
AIR VALLEE SPA	indiretta di 2° livello (0,11%) detenuta da FINAOSTA SPA
REGIONAL AIRPORT SRL	indiretta di 2° livello (0,11%) detenuta da

	FINAOSTA SPA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA S.c.	indiretta di 3° livello (0,0039%) detenuta da CERVINO SPA; indiretta di 3° livello (0,011%) detenuta da STRUTTURA VALLE D'AOSTA SRL
COOPERATIVA FORZA E LUCE DI AOSTA SC	indiretta di 3° livello (0,006%) detenuta da PILA SPA
SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB CERVINO SPA	Indiretta di 3° livello (8,7007%) detenuta da CERVINO SPA
MAISON CLY SRL	Indiretta di 3° livello (15%) detenuta da CERVINO SPA

Per quanto concerne la **società IPLA S.p.A.**, la Regione ha richiesto, nel 2020, alla società la liquidazione della partecipazione; la società ha comunicato di aver “*avviato gli approfondimenti necessari al fine di avviare la procedura di liquidazione della partecipazione*”.

Non è ancora conclusa la procedura di fallimento della società **AIR VALLEE S.p.A.**: per tale ragione, Finaosta S.p.A. risulta ancora tra gli azionisti con una quota pari allo 0,11% del capitale sociale (pari a euro 5.437,50). La procedura dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2022.

Finaosta S.p.A. non detiene più la partecipazione in **REGIONAL AIRPORT S.r.l.**. In data 7 febbraio 2020 l’Assemblea Straordinaria della società ha deliberato l’azzeramento del capitale a parziale copertura delle perdite accumulate; pertanto Finaosta S.p.A. (che possedeva una quota, pari allo 0,11% del capitale sociale corrispondente a Euro 131,00), non avendo partecipato alla successiva ricapitalizzazione, non detiene alcuna partecipazione nella società.

La **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA S.c.** ha deliberato l’esclusione dei due soci, Struttura Valle d’Aosta e Cervino S.p.A., fissando la liquidazione e il rimborso della quota entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio della Banca relativo all’esercizio 2020.

La società PILA S.p.A. ha inviato la richiesta di recesso dalla **COOPERATIVA FORZA E LUCE DI AOSTA**, che effettuerà il rimborso della quota entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento è diventato effettivo.

Per la partecipazione nella **SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB CERVINO S.p.A.**, la Regione comunica che la società ha effettuato una perizia di valutazione della società stessa con valore pari a zero e che il Consiglio di amministrazione di Cervino S.p.A. ha recepito la svalutazione integrale della partecipazione.

In merito alla partecipazione in **MAISON CLY S.r.l.**, la società Cervino S.p.A. ha incaricato un professionista di effettuare una perizia di stima della partecipazione: la valutazione emersa è di euro 110.000. La Cervino S.p.A. ha così deciso di procedere alla vendita della propria quota con bando pubblico, ma la procedura è andata deserta. E' in corso di verifica l'interesse del socio di maggioranza all'acquisto della quota societaria.

2. Fusione per unione

Società	Tipo di partecipazione
Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A.	Diretta al 50% e indiretta per il restante 50% tramite FINAOSTA SPA
Complesso Ospedaliero Umberto Parini COUP	Indiretta (100%) tramite FINAOSTA SPA
Nuova Università valdostana - NUV	Indiretta 100% tramite FINAOSTA SPA

3. Azioni di razionalizzazione

Società	Tipo di partecipazione
Struttura Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste Structure S.r.l.	Indiretta 100% tramite FINAOSTA SPA


2.2 La revisione ordinaria: quadro generale

La situazione delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione al 31 dicembre 2019 è dettagliata nello schema seguente, elaborato dall'Amministrazione:

02. RICONOSCIMENTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente al 31.12.2019



Si rileva che la Regione, alla data del 31 dicembre 2019, possiede n. 13 partecipazioni dirette (una in meno rispetto alla precedente revisione) e n. 32 indirette e si riferiscono a n. 45 organismi partecipati, di seguito riportati:

Società Partecipate dalla Regione al 31.12.2019	
1	Finaosta S.p.A. (partecipata direttamente al 100%)
2	Società dei servizi Valle d'Aosta S.p.A. (partecipata direttamente al 100%)
3	Casinò de la Vallée S.p.A. (partecipata direttamente al 99,96%)
4	In.Va. S.p.A. (partecipata direttamente al 75%)
5	Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo - SITRASB S.p.A. (partecipata direttamente al 63,50%)
6	Servizi Previdenziali V.D.A. (partecipata direttamente e indirettamente al 50%)
7	Aeroporto Valle d'Aosta - A.V.D.A. S.p.A. (partecipata direttamente al 49%)
8	Raccordo Autostradale Valle d'Aosta - R.A.V. S.p.A. (partecipata direttamente al 42%)
9	Società Autostrade Valdostane - S.A.V. S.p.A. (partecipata direttamente al 28,72%)
10	Valeco S.p.A. (partecipata direttamente al 20%)
11	Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente - I.P.L.A. (partecipata direttamente al 2,58%)
12	Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco S.p.A. – SITMB S.p.A. (partecipata direttamente al 10,63%);
13	Consorzio TOPIX -Torino e Piemonte exchange point (partecipata direttamente allo 0,31%);
14	Aosta Factor S.p.A. (partecipata indirettamente al 79,31% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
15	Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. (partecipata indirettamente al 98% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
16	Cervino S.p.A. (partecipata indirettamente all'86,33% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
17	Compagnia valdostana delle acque – C.V.A. S.p.A. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A.)

18	Complesso Ospedaliero Umberto Parini – COUP S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
19	Courmayeur Mont Blanc Funivie – C.M.B.F. S.p.A. (partecipata indirettamente al 92,47% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
20	Funivie Monte Bianco S.p.A. (partecipata indirettamente al 50% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
21	Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. (partecipata indirettamente al 68,72% per il tramite di Finaosta S.p.A.);
22	ISECO S.p.A. (partecipata indirettamente al 20% per il tramite di Finaosta S.p.A.);
23	Monterosa S.p.A. (partecipata indirettamente allo 87,42% per il tramite di Finaosta S.p.A.);
24	Nuova Università Valdostana – NUV S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
25	Pila S.p.A. (partecipata indirettamente allo 84,69% per il tramite di Finaosta S.p.A.);
26	Progetto Formazione S.c.r.l. (partecipata indirettamente al 91,77% per il tramite di Finaosta S.p.A.);
27	REGIONAL Airport S.r.l : (partecipazione indiretta allo 0,11% di secondo livello detenuta da Finaosta S.p.A.)
28	SIMA S.p.A (partecipata indirettamente al 49% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
29	Struttura Valle d'Aosta – Structure Vda S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
30	SISEX S.A. (partecipata indirettamente al 31,75% per il tramite di SITRASB S.p.A.)
31	Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.c. (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,014% detenuta da C.V.A. Energie S.r.l.)
32	REVEAL La Thuile S.c.r.l. (partecipata indiretta di 3° livello pari al 40%, detenuta da Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.)
33	Air Zermatt A.G. (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,434% detenuta da Cervino S.p.A.)
34	Società sportiva dilettantistica Golf Club del Cervino S.p.A. (partecipazione indiretta di 2° livello pari all'11,50% detenuta da Cervino S.p.A.)
35	Maison de Cly S.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello pari al 15% detenuta da Cervino S.p.A.)
36	CVA Energie S.r.l. - ex C.V.A. Trading S.r.l.(partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. S.p.A.)
37	CVA Vento S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. S.p.A.)
38	Deval S.p.A. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. S.p.A.)

39	Le Brasier S.r.l. (partecipata indirettamente al 13,70% per il tramite di C.V.A. S.p.A.)
40	TELCHA S.r.l. (partecipata indirettamente al 15,31% per il tramite di C.V.A. S.p.A.)
41	Valdigne S.r.l. (partecipata indirettamente al 75% per il tramite di C.V.A. S.p.A.)
42	C.V.A. Smart Energy S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. S.p.A.)
43	WIND FARM MONTEVERDE S.r.l (partecipata indirettamente al 100% per tramite di C.V.A. S.p.A.)
44	Società cooperativa elettrica Gignod s.c. (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 0,0089% detenuta da CVA Energie S.r.l.)
45	Valfidi S.c. (partecipata indirettamente al 2,62% per il tramite di Finaosta S.p.A.)

Le società (dirette ed indirette) della Regione sono riconducibili alla categoria delle società per azioni (n. 26), delle società a responsabilità limitata (n. 11), delle cooperative o consortili per azioni (n. 6) e n. 2 società (Sisex S.A. e Air Zermatt A.G.) di diritto svizzero.

Le predette tipologie risultano tutte ammissibili, ai sensi dell'art. 3 del TUSP, alla stregua del quale le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, "possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa". Va a tale proposito osservato che i due tipi principali di società di capitali sono stati utilizzati, nel complesso, in modo uniforme.

Con deliberazione n. 184/XVI, il Consiglio regionale ha deciso il mantenimento senza azioni di razionalizzazione per n. 43 partecipazioni (dirette e indirette), detenute nelle seguenti società:

1. Finaosta S.p.A. (partecipata direttamente al 100%);
2. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. (partecipata direttamente al 100%);
3. Casinò de la Vallée S.p.A. (partecipata direttamente al 99,96%);
4. In.Va. S.p.A. (partecipata direttamente al 75%);
5. S.I.T.R.A.S.B. - Società italiana per il traforo del Gran San Bernardo S.p.A. (partecipata direttamente al 63,50%);
6. Aeroporto Valle d'Aosta - Avda S.p.A. (partecipata direttamente al 49%);

7. R.A.V. S.p.A. - Raccordo autostradale Valle d'Aosta (partecipata direttamente al 42%);
8. S.A.V. S.p.A. Società autostrade Valdostane S.p.A. (partecipata direttamente al 28,72%);
9. Valeco S.p.A. (partecipata direttamente al 20%);
10. Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco - SITMB S.p.A. (partecipata direttamente al 10,63%);
11. Consorzio Topix -Torino e Piemonte exchange point (partecipata direttamente allo 0,31%);
12. Aosta Factor S.p.A. (partecipata indirettamente al 79,31% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
13. Autoponto Valle d'Aosta S.p.A. (partecipata indirettamente al 98% per il tramite di Finaosta S.p.A.);
14. Cervino S.p.A. (partecipata indirettamente all'86,33% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
15. Compagnia valdostana delle acque - C.V.A. S.p.A (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A.);
16. Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. (partecipata indirettamente al 92,47% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
17. Funivie Monte Bianco S.p.A. (partecipata indirettamente al 50,001% per il tramite di Finaosta S.p.A.);
18. Funivie Piccolo S. Bernardo S.p.A. (partecipata indirettamente al 68,72% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
19. Iseco S.p.A. (partecipata indirettamente al 20,00% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
20. Monterosa S.p.A. (partecipata indirettamente al 94,57% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
21. Monterosa S.p.A. (partecipata indirettamente al 0,015% per il tramite della Cervino S.p.A.);
22. Monterosa S.p.A. (partecipata indirettamente allo 0,012% dalla Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A.)
23. Pila S.p.A. (partecipata indirettamente all'84,69% per il tramite di Finaosta S.p.A.)

24. Pila S.p.A. (partecipata indirettamente all' 1,7035% dalla Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A.)
25. Pila S.p.A (partecipata indirettamente al 2,98% dalla Monterosa S.p.A.)
26. Pila S.p.A (partecipata indirettamente al 4,0438% dalla Cervino S.p.A.)
27. Pila S.p.A. (partecipata indirettamente al 2,0733% per il tramite di Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.)
28. Pila S.p.A. (partecipata indirettamente allo 0,17% dalla Funivie Monte Bianco)
29. Progetto Formazione S.c.r.l. (partecipata indirettamente al 91,77% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
30. Sima S.p.A. (partecipata indirettamente al 49% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
31. S.i.s.e.x. S.A. (partecipata indirettamente al 31,75% per il tramite di SISTRAB S.p.A.)
32. Reveal La Thuile S.c.r.l. (partecipazione indiretta di 3° livello pari al 40% detenuta da Funivie Piccolo San Bernardo);
33. Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.c. (partecipata indiretta di 3° livello pari allo 0,014% detenuta da CVA Trading S.r.l.);
34. Air Zermatt AG (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 0,434% detenuta da Cervino S.p.A.);
35. CVA Energie S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. S.p.A.);
36. CVA Vento S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. S.p.A.);
37. Deval S.p.A. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. S.p.A.);
38. Le Brasier S.r.l. (partecipata indirettamente al 13,70% per il tramite di C.V.A. S.p.A.);
39. Telcha S.r.l. (partecipata indirettamente al 15,31% per il tramite di C.V.A. S.p.A.);
40. Valdigne S.r.l. (partecipata indirettamente al 75% per il tramite di C.V.A. S.p.A.);
41. Wind Farm Monteverde S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. S.p.A.);
42. Società elettrica Gignod S.c. (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 0,0089% detenuta da CVA Trading S.r.l.);
43. Valfidi S.c. (partecipata indirettamente al 0,5% per il tramite di Aosta Factor S.p.A.).

Il Consiglio regionale ha, inoltre, deciso di dismettere le due partecipazioni indirette detenute in Valfidi S.c. (rispettivamente 2,58% per il tramite di Finaosta S.p.A. e 0,0183% per il tramite di Cervino S.p.A.).

Infine, il Consiglio ha deliberato il mantenimento di n. 4 partecipazioni con azioni di razionalizzazione:

- n. 1 partecipazione indiretta in Struttura Valle d'Aosta - Structure Vda S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A.);
- n. 1 partecipazione diretta al 50% e una indiretta per il tramite di Finaosta S.p.A. (50%) in Servizi previdenziali Valle d'Aosta S.p.A.;
- n. 1 partecipazione in CVA Smart Energy S.r.l..

3. Esiti della revisione: le partecipazioni mantenute senza azioni di razionalizzazione

Come anticipato, il Consiglio regionale ha deliberato di mantenere senza alcun intervento di razionalizzazione n. 43 partecipazioni dirette e indirette, attestando di aver verificato che le stesse sono necessarie al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali.

3.1 Partecipazioni dirette

Relativamente alla società **Finaosta S.p.A.**, la cui tipologia rientra nell'Allegato A) del TUSP, alla **Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.**, e alla **S.I.T.R.A.S.B. – Società Italiana per il Traforo del Gran S. Bernardo**, la Regione motiva correttamente, ad avviso di questa Sezione, il mantenimento delle stesse, in quanto strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali e, nel caso specifico di SITRASB, anche in considerazione del fatto che gestisce un servizio di interesse generale. Nessuna delle predette società incorre in una delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del TUSP.

Analoghe considerazioni valgono per la partecipazione al 75% nella società **In.Va. S.p.A.**, necessaria all'ente ai sensi di quanto previsto all'art. 4, c. 2, lett. d) (autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni). L'amministrazione Regionale ha previsto specifici obiettivi sui costi di funzionamento (art. 19, c. 5) di cui si dirà nel prosieguo.

La Regione ha deciso il mantenimento, senza interventi, anche della partecipazione detenuta direttamente in **Società Autostrade valdostane - S.A.V. S.p.A.**, considerato che la società rientra nell'articolo 4, comma 1, del TUSP e non sussiste nessuna delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2.

Relativamente alla società **R.A.V. - Raccordo autostradale Valle d'Aosta**, in linea con le precedenti revisioni, viene deliberato il mantenimento senza interventi pur in presenza di quattro esercizi in perdita, in quanto la società gestisce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a). Questa Sezione, nella deliberazione n. 11 del 2020, più volte ricordata, aveva preso atto di quanto specificato dalla Regione, circa l'impossibilità di adottare interventi di razionalizzazione di cui al comma 2, lettera c) dell'art 20, per le due società S.A.V. e R.A.V. e della conseguente impossibilità di aderire al rilievo già formulato in sede di analisi della revisione straordinaria. Nel contempo, tuttavia, si invita la Regione, tenuto anche conto della quota di partecipazione detenuta (42%; considerando poi le azioni speciali, la partecipazione in assemblea straordinaria risulta del 52,03%), a monitorare le perdite della società e a prevedere comunque tempestive azioni di razionalizzazione.

La Regione detiene inoltre una partecipazione diretta (49%) nella società **Aeroporto Valle d'Aosta S.p.A.**, di cui ha deliberato il mantenimento senza interventi, per *"il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente in tema di qualificazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto"*. Pur non rientrando in nessuna delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, la Sezione evidenzia che la società presenta tre esercizi negativi sui cinque presi in esame: sarebbe, pertanto, opportuno che la Regione monitorasse con attenzione i risultati conseguiti e ponesse comunque in atto azioni di razionalizzazione volte a superare o evitare tale criticità.

La Regione ha poi deliberato il mantenimento senza interventi delle partecipazioni detenute nella società **Valeco S.p.A.** (20%) - costituita con l.r. 63/1987 - operante nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani e alla quale è stato conferito, con deliberazione della Giunta regionale, l'affidamento diretto della gestione del Centro regionale di trattamenti dei rifiuti solidi urbani e assimilati di Brissogne per 15 anni (sino al 31 dicembre 2017). La Regione ha, inoltre, specificato che a seguito di gara, dal 1° gennaio 2020 tale Centro è gestito da una nuova società affidataria, fatta eccezione per

alcuni lotti ancora affidati alla società Valeco S.p.A., la quale ha ottenuto una prima proroga tecnica per 6 mesi (con atto n. 8126 del 19.12.2019), poi rettificata e prolungata sino al 31.12.2020, per la conclusione delle operazioni di collaudo e verifica funzionale delle opere di sistemazione finale e recupero ambientale. Nella scheda è inoltre segnalato che alla società Valeco S.p.A. è stata affidata la gestione della discarica nel Comune di Pontey (atto del maggio 2008). Dal 1° gennaio 2020, per la durata di 12 anni, tale discarica è affidata a un raggruppamento di imprese di cui la Valeco S.p.A. è la mandataria per una quota pari al 70%. Il Consiglio regionale ha deliberato il mantenimento della predetta partecipazione in quanto continua a perseguire le finalità previste dalla legge regionale istitutiva (l.r. 63/1987) e la società non incorre in nessuna delle criticità di cui all'articolo 20, comma 2.

Relativamente alla **Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco SITMB S.p.A.**, di cui la Regione detiene il 10,63%, ne è stato deliberato il mantenimento, in quanto persegue finalità istituzionali (si occupa, appunto, della gestione del Traforo del Monte Bianco). In particolare, viene specificato che *"la Regione ha promosso la partecipazione al capitale sociale della società con la legge regionale n. 25/1971 (...). La società, pur avendo natura di diritto privato, svolge la propria attività in regime di concessione amministrativa, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e persegue finalità oggettivamente pubbliche e di interesse generali, in quanto la realizzazione e la gestione delle autostrade e dei trafori costituiscono un'attività idonea a soddisfare bisogni ed interessi pubblici generali"*. La società non ricade in nessuna delle ipotesi previste all'art. 20, co. 2, come pure il **Consorzio TOPIX - Torino e Piemonte exchange point** (partecipazione dello 0,31 per cento), per il quale la Regione ha deliberato il mantenimento senza interventi, in quanto il Consorzio, del quale l'Amministrazione si avvale *"per l'attuazione di iniziative volte a creare un nodo di interscambio internet attraverso la realizzazione e l'esercizio di una struttura di collegamento in fibra ottica"*, persegue finalità di interesse generale.

Relativamente alla società **Casinò de la Vallée S.p.A.**, il Consiglio regionale ne aveva deliberato il mantenimento senza interventi già nelle precedenti revisioni, in quanto la società ricade nella previsione di cui all'art. 26, comma 12-sexies del TUSP, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non si applicano alle partecipazioni in società che risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case

da gioco sulla base della legislazione vigente. La Regione, nell'intento di "aggiornare la Corte dei conti in ordine agli sviluppi intercorsi nell'anno 2020", specifica che la Corte di Appello di Torino, con decreto 52/2020 del 9 luglio 2020, ha disposto la revoca del decreto di ammissione del Concordato proposto dalla società, che il 21 ottobre 2020 ha presentato formale istanza al Tribunale di Aosta per essere ammessa al beneficio della procedura di concordato preventivo di continuità. Il Tribunale, il 18 novembre 2020, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla società.

Al riguardo, la Sezione, come già evidenziato nella precedente relazione, innanzi ricordata, si riserva di pronunciarsi con successivo referto sugli esiti del piano di ristrutturazione aziendale della società *Casinò de la Vallée S.p.A.*, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2767/XIV del 24 maggio 2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Infine, la Regione ha deliberato il mantenimento senza interventi della partecipazione nella società **Autoponto Valle d'Aosta S.p.A.**, pur evidenziando di aver affidato a Finaosta S.p.A. un incarico finalizzato alla verifica della fattibilità del processo di fusione/incorporazione della società con Struttura Valle d'Aosta S.p.A.

3.2 Partecipazioni indirette

La Regione ha deliberato di mantenere una serie di partecipazioni indirette nelle seguenti società di impianti a fune:

- **CERVINO S.p.A.;**
- **Courmayeur Mont Blanc Funivie – C.M.B.F. S.p.A.;**
- **Funivie Monte Bianco S.p.A.;**
- **Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.;**
- **MONTEROSA S.p.A.;**
- **PILA S.p.A.**

In sede di revisione straordinaria, la Sezione aveva rilevato che le stesse erano accomunate dallo svolgimento di attività analoghe o similari e che un intervento di razionalizzazione avrebbe consentito di porre un argine ai costanti risultati d'esercizio negativi delle partecipate **Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. e Monterosa S.p.A.**. Il Consiglio

regionale, tenendo conto del rilievo della Sezione, in sede di revisione ordinaria 2018, aveva deciso di affidare un incarico a Finaosta S.p.A. per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2019, di uno studio di fattibilità su un’eventuale operazione di fusione per incorporazione delle società in una o più società sulla base dei comprensori territoriali di appartenenza, valutando gli aspetti operativi, gestionali ed economici dell’operazione stessa e la specificità dell’attività connessa alla Funivia Sky Way (cfr. schede allegate alla deliberazione n. 234/XV del 19 dicembre 2018).

Ciò posto, in sede di revisione ordinaria relativa al 2018 il Consiglio regionale deliberava di “*rinviare qualsiasi determinazione in ordine ad un’eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune alla valutazione che sarà effettuata sulla base dello studio di fattibilità inviato dalla Finaosta S.p.A.*” (deliberazione n. 1171/XV del 20 dicembre 2019). In sede di controllo del citato piano, la Sezione rilevava la necessità che le decisioni assunte dalla Regione fossero esplicitate nella revisione ordinaria ora in esame e si riservava di valutarne gli esiti in un apposito referto, nonché di formulare le proprie osservazioni in quella sede.

Nel provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre 2019, ora in esame, la Regione specifica che il 29 ottobre 2019 la Società Finaosta S.p.A. aveva inviato lo studio di fattibilità sull’eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune; tale studio è stato oggetto di analisi da parte delle varie strutture amministrative competenti, ma non è stato possibile “*addirivere a una scelta in conseguenza dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale verificatosi in data 14 febbraio 2020 e delle limitazioni dei poteri agli atti di ordinaria amministrazione*”. La Regione dà conto, altresì, che il nuovo programma di legislatura 2020-2025 ha previsto il potenziamento delle azioni finalizzate ad assicurare una gestione unitaria delle aziende funiviarie e che le valutazioni sulla fusione saranno tra i principali programmi dei nuovi organi regionali.

Il Consiglio regionale ha inoltre deliberato di mantenere senza azioni di razionalizzazione, tenuto conto anche dell’assenza delle criticità di cui all’art. 20, comma 2, le partecipazioni indirette detenute in **Aosta Factor S.p.A.**, (che rientra nel Gruppo Finaosta S.p.A. e svolge esclusivamente attività di concessione di finanziamenti), in **C.V.A. S.p.A.** (in quanto società di cui all’art. 4, comma 7), in **ISECO S.p.A.** (gestione di un servizio di interesse

generale), in **DEVAL S.p.A.** (gestione di un servizio di interesse generale), in **C.V.A. Energie S.r.l.** (commercializzazione di energia elettrica e di altri prodotti energetici).

Analoga decisione è stata assunta per la partecipazione indiretta (31,75%) detenuta dalla Regione, per il tramite della Società italiana Traforo del Gran San Bernardo S.p.A, nella società svizzera **SISEX S.A. - Société italo-suisse d'exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A.** La Regione non fornisce i dati economico-finanziari “trattandosi di una società svizzera” ma attesta la conformità ai parametri di cui all’art. 20, comma 2, del TUSP.

Come per la precedente revisione, la Regione ha deliberato il mantenimento senza alcuna azione di razionalizzazione per la partecipazione detenuta nella società **Reveal La Thuile S.c.r.l.** (partecipazione indiretta di 3° livello, pari al 40%, detenuta dalla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.), nonostante siano presenti le criticità di cui all’art. 20, comma 2, lettera b (il numero di amministratori è pari a cinque e non sono presenti dipendenti), pur con assenza di compensi agli stessi, e lettera d (fatturato medio non superiore a 1 milione di euro nel triennio precedente) e precisando che la criticità legata al fatturato è dovuta, in particolare, all’organizzazione della “FIS SKI WORLD CUP”. La Sezione rileva, però, che il fatturato indicato è molto lontano dal raggiungere il livello richiesto dalla normativa e che la società presenta nel quinquennio preso in esame ben tre esercizi in perdita.

In considerazione di quanto sopra, si invita l’Amministrazione regionale a valutare con maggiore attenzione tale partecipazione indiretta, prevedendo apposite misure di razionalizzazione o la dismissione.

E’ stato, altresì, deciso il mantenimento senza interventi per alcune società che presentano una delle criticità di cui all’art. 20, comma 2, del TUSP.

In primo luogo, la partecipazione nella **società Valfidi S.c.** (partecipata indirettamente per il tramite di Aosta Factor S.p.A.) viene mantenuta in quanto Aosta Factor S.p.A. “nell’ottica di sviluppare sinergie con l’intermediario, stante la relativa contiguità dei rispettivi ambiti operativi”, reputa che la fusione di Valfidi S.c. con la società Confartigianato Fidi Cuneo Sc - che ha dato vita a un altro ente Alpifidi - potrebbe supportare lo sviluppo di Valfidi S.c. anche in Piemonte “contribuendo alla deconcentrazione del portafoglio e conseguente contenimento del rischio”.

Il Consiglio regionale ha deliberato il mantenimento delle due partecipazioni indirette detenute tramite Finaosta S.p.A., nella società **Progetto Formazione S.c.r.l.** e nella società **SIMA S.p.A.**, per le quali, con decreto del Presidente della Regione, era stata prevista l'esclusione dall'applicazione dell'art. 4 del TUSP. Nella relazione approvata con la citata deliberazione n. 11/2020, questa Sezione aveva rilevato la genericità delle motivazioni addotte dalla Regione sul mantenimento delle predette partecipazioni.

Per quel che concerne **SIMA S.p.A.**, la Sezione prende atto delle motivazioni indicate nella scheda compilata a corredo della revisione operata dall'Amministrazione regionale, anche alla luce della precisazione effettuata dalla Regione, secondo la quale Finaosta S.p.A. e Heineken Italia S.p.A. hanno già pattuito che, alla scadenza dell'Accordo industriale in corso, prevista per il 31 dicembre 2026, provvederanno alla liquidazione della Sima S.p.A. Anche relativamente a **Projet Formation S.c.r.l.**, la Sezione prende atto delle motivazioni indicate dalla Regione, tenuto conto che la società non presenta elementi di criticità sotto il profilo della sana e corretta gestione economico-finanziaria, come attestato dall'Amministrazione regionale.

3.3 Partecipazioni indirette tramite C.V.A. S.p.A.

Le partecipazioni indirette detenute per il tramite di C.V.A. S.p.A., di cui l'Amministrazione regionale ha deliberato il mantenimento senza interventi, pur in presenza della criticità di cui all'art. 20, co. 2, lettera b), vale a dire un numero di amministratori superiori ai dipendenti (peraltro assenti nella stragrande maggioranza) risultano essere: la società **CVA Vento S.r.l.**, la società **Le Brasier S.r.l.**, la **Valdigne S.r.l.** e **Telcha S.r.l.**

Nella precedente rilevazione la Sezione aveva invitato la Regione ad attivarsi con specifiche azioni volte a superare la criticità di cui sopra.

Al riguardo, l'ente ha deciso il mantenimento senza alcuna azione di razionalizzazione motivando tale scelta come di seguito riportato:

- **CVA Vento S.r.l.** (partecipazione indiretta al 100% per il tramite di C.V.A. S.p.A.).
Come già segnalato nella precedente deliberazione, i servizi amministrativi vengono effettuati dal socio unico C.V.A. S.p.A., mentre quelli di gestione dell'impianto sono esternalizzati. La Regione precisa che agli amministratori (n. 1)

non è riconosciuto alcun compenso e che nel prossimo futuro la società diventerà deputata alla gestione del parco di produzione “non idro” del Gruppo C.V.A., e procederà a dotarsi di personale appositamente dedicato. Per la società, inoltre, è stato avviato il processo di fusione per incorporazione della società Wind Farm Monteverde S.r.l. in seno alla società CVA Vento S.r.l. attraverso il deposito del progetto di fusione presso la Camera di Commercio nel mese di ottobre 2020.

La Regione indica, tra le motivazioni del mantenimento, il fine strettamente necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (previste inoltre dalla legge regionale n. 20/2000 con cui la Regione ha promosso misure per l’uso razionale dell’energia, del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili). Viene, inoltre, specificato che per la Regione la società rappresenta una leva fondamentale per l’attuazione del programma di legislatura 2020-2025.

- **Le Brasier S.r.l.** (partecipata indirettamente al 13,70% per il tramite di C.V.A. S.p.A.) svolge attività nel settore energetico e, in particolare, possiede un impianto di teleriscaldamento alimentato da biomassa (produzione di energia da fonte rinnovabile). La situazione rispetto alla precedente rilevazione non è variata: la società non ha dipendenti, i servizi amministrativi e di gestione sono esternalizzati. Il Consiglio regionale ne ha deciso il mantenimento in quanto la società risulta essere strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- **Valdigne S.r.l.** (partecipata indirettamente al 75% per il tramite di C.V.A. S.p.A.) opera nel settore della produzione di energia elettrica. Pur ricadendo la società nella criticità di cui all’art. 20, comma 2, lettera b (società priva di dipendenti in quanto i servizi amministrativi e di gestione vengono effettuati dal socio di maggioranza C.V.A. S.p.A.) il Consiglio regionale ne ha deliberato il mantenimento in quanto, attraverso la partecipazione nella predetta società, la Regione persegue le proprie finalità istituzionali.

Così come per la società CVA Vento S.r.l., anche per quanto concerne le società Le Brasier S.r.l. e Valdigne S.r.l., la Regione indica che le società rappresentano una leva fondamentale per l’attuazione del nuovo programma di legislatura 2020-2025, il quale prevede, tra l’altro, la realizzazione di una strategia energetica regionale

attraverso l'utilizzo delle fonti rinnovabili e il riconoscimento di un ruolo fondamentale della C.V.A. S.p.A..

- **Telcha S.r.l.** (partecipata indirettamente al 15,31% per il tramite di C.V.A. S.p.A.) svolge attività di teleriscaldamento e fa parte del gruppo C.V.A. S.p.A.. La società non ha dipendenti, mentre conta n. 5 amministratori (pur senza la corresponsione di alcun compenso); a tal riguardo, la società comunica che utilizza del personale distaccato da Engie Servizi S.p.A, socio di maggioranza.

Il risultato d'esercizio è in perdita in 4 dei 5 esercizi precedenti, ma l'anno 2019, contrariamente alle previsioni del piano economico finanziario, si è chiuso in utile; vi è un'attesa di utile anche per l'anno 2020. Trattandosi di partecipazione per la gestione di un interesse generale, non risulta ricadere nella criticità dell'art. 20, comma 2, lettera e).

- **Società cooperativa elettrica Gignod S.c.** (partecipata indirettamente tramite CVA Energie S.r.l. con quota pari allo 0,0089%) è una società di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica (produzione di energia da fonti rinnovabili). La Sezione rileva che la società ricade nella previsione dell'art. 20, comma 2, lettera b), in quanto il numero degli amministratori (n. 14) supera quello dei dipendenti (n. 13).

Per quanto concerne le società idroelettriche detenute dalla C.V.A. S.p.A., relativamente alle criticità segnalate da questa Sezione, la Regione ha condiviso la necessità di adottare, tramite apposita norma di attuazione dello Statuto, l'individuazione di specifiche e particolari procedure per la riassegnazione delle autorizzazioni delle grandi derivazioni per le società interamente pubbliche e di superare gli attuali vincoli che ostacolano il buon funzionamento della società e del Gruppo, dettati principalmente dalla legge 124/2015 (cosiddetta "Legge Madia").

4. Esiti della revisione 2020: le partecipazioni dismesse

Il Consiglio regionale ha confermato la dismissione, già deliberata con le precedenti revisioni straordinaria e periodiche, delle partecipazioni detenute in IPLA S.p.A. (partecipazione diretta, pari al 2,58%) e in Maison Cly S.r.l. (partecipazione indiretta di 3°

livello, pari al 15% detenuta da Cervino S.p.A.).

Relativamente alla prima, in occasione della verifica sulla revisione straordinaria, questa Sezione aveva rilevato la mancata inclusione nel provvedimento di revisione e la mancata previsione della sua dismissione. In sede di revisione ordinaria 2018, la Regione, pur avendo censito la società nel provvedimento di ricognizione (come dir_11), aveva omesso di compilare la relativa scheda con i dati di bilancio e di esprimersi sull'eventuale mantenimento o sull'adozione di eventuali misure di razionalizzazione. Nel provvedimento di approvazione della revisione 2019, il Consiglio regionale deliberava, infine, la dismissione della quota e nelle premesse dell'atto risulta che “*i competenti uffici della Regione stanno procedendo con le attività volte alla sua dismissione. In particolare si rende noto che dopo ripetute richieste di liquidazione della quota, la Regione ha provveduto a indire una manifestazione di interesse al fine di alienare la quota, ma la procedura è andata deserta. Nel corso dell'anno 2019, la Regione ha chiesto nuovamente alla società la liquidazione delle azioni detenute.*”

La Sezione si era riservata di verificare in sede di esame della successiva revisione ordinaria l'avvenuta dismissione della quota, tenuto conto anche del lasso di tempo intercorso.

Nella revisione ordinaria in esame, la Regione specifica quanto segue: “*a seguito della mancata manifestazione d'interesse nell'ambito della procedura indetta dalla Regione per l'alienazione delle quote detenute nella società in esame, i competenti uffici della Regione hanno nuovamente richiesto alla società la liquidazione della partecipazione (...). La società, in riscontro a tali richieste, ha comunicato con nota in data 9 novembre che la stessa d'intesa con il Collegio sindacale, ha avviato gli approfondimenti necessari al fine di avviare la procedura di liquidazione*”.

Questa Corte si riserva, pertanto, di monitorare i futuri sviluppi della situazione.

Per quanto concerne, invece, la partecipazione indiretta in **Maison Cly S.r.l.**, l'Amministrazione regionale indica che “*la società Cervino S.p.A. ha incaricato un professionista abilitato a predisporre una perizia di valutazione della partecipazione onde procedere a un bando pubblico di vendita della propria partecipazione. In data 31 luglio 2020 il CdA della Cervino S.p.A. ha analizzato e concordato sulla valutazione emersa, pari a 110.000 euro e quindi ha deliberato di procedere con la vendita tramite bando pubblico. Nei termini previsti dal bando nessuna offerta è stata presentata, come comunicato dalla società e pertanto l'asta è andata deserta. La società di conseguenza sta prendendo contatti con Nexus S.r.l., socio di maggioranza, per*

verificare il loro interesse ad acquisire la quota con pagamento dilazionato nel tempo”.

La Sezione, nel prendere atto di quanto indicato dalla Regione, non può tuttavia esimersi dal rilevare che l'eccessivo prolungamento temporale di tali dismissioni, non ancora concluse al 31 dicembre 2019, non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione sinora attuati, finalizzati a perseguire obiettivi di carattere generale in una concreta azione di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. A tale fine, si invita la Regione ad effettuare un periodico monitoraggio sull'andamento delle procedure di liquidazione deliberate.

La Regione indica, inoltre, che sono concluse le procedure di dismissione o razionalizzazione deliberate nel passato per le seguenti società:

- **Air Vallée S.p.A.** (partecipazione indiretta di 2° livello, pari allo 0,11% detenuta da Finaosta S.p.A.); la società è in fallimento, ma la procedura non è ancora conclusa e, pertanto, la Finaosta S.p.A. risulta ancora iscritta tra gli azionisti della società e tale resterà fino al momento della cancellazione della stessa dal Registro delle imprese (prevista per il 31.12.2022);
- **Regional Airport S.p.A.** (partecipazione indiretta di 2° livello, pari allo 0,11% detenuta da Finaosta S.p.A.). Il 7 febbraio 2020, l'Assemblea straordinaria della società ha deliberato l'azzeramento del capitale, a parziale copertura delle perdite accumulate. Finaosta S.p.A., che non ha partecipato alla successiva ricapitalizzazione, non detiene più alcuna partecipazione nella società.
- **Banca Di Credito Cooperativo Valdostana S.c.** (partecipazione indiretta di 3° livello, pari allo 0,0039%, detenuta da Cervino S.p.A. e partecipazione indiretta, pari allo 0,011%, detenuta da Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure S.r.l.): la Banca ha deliberato l'esclusione del socio Cervino S.p.A. e del socio Struttura Valle d'Aosta;
- **Cooperativa Forza E Luce Di Aosta S.c.** (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 0,006% detenuta da Pila S.p.A.): la Pila S.p.A. ha provveduto a inviare la richiesta di recesso alla Cooperativa che ha approvato l'istanza.
- **Società Sportiva Dilettantistica Golf Club Cervino S.p.A.** (partecipazione indiretta di 3° livello, pari all'8,7007% detenuta da Cervino S.p.A.): la Regione ha comunicato che la SSD Golf Club ha effettuato una perizia di valutazione della società con valore pari a zero e che il Consiglio di Amministrazione di Cervino S.p.A. ha recepito la

svalutazione integrale della partecipazione.

La Regione ha deliberato il recesso per la partecipazione indiretta nella **società Valfidi S.c.** (partecipata indirettamente al 2,62% per il tramite di Finaosta S.p.A., e allo 0,0183% per il tramite della Cervino S.p.A.), entro il 31 dicembre 2021. Già in sede di revisione 2019, risultava presente la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettera e), con perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti. La Regione ne aveva giustificato il mantenimento in quanto essa è ricompresa nel "Gruppo Finaosta", precisando che, al 30 giugno 2019, la società registrava un risultato positivo, come da bilancio semestrale. Considerata la situazione finanziaria, la Regione ha richiesto alla società Valfidi S.c. di presentare a Finaosta S.p.A. un apposito Piano industriale pluriennale, dal quale poter desumere un riequilibrio economico dei conti. Dall'esame del Piano, risulta che la società dovrebbe raggiungere l'equilibrio economico a partire dal 2022.

5. Esiti della revisione 2020: le partecipazioni mantenute con azioni di razionalizzazione

Il Consiglio regionale ha approvato il mantenimento delle partecipazioni con azioni di razionalizzazione per le seguenti società:

- **Servizi previdenziali Valle d'Aosta S.p.A.** (partecipata direttamente al 50% da Finaosta S.p.A. e indirettamente per il restante 50% per il tramite di Finaosta S.p.A.);
- **Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure S.r.l.** (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A.);
- **CVA Smart Energy S.r.l.** (partecipata indirettamente da C.V.A. S.p.A.).

Per quanto concerne le due partecipazioni, una diretta e una indiretta, in **Servizi previdenziali Valle d'Aosta S.p.A.**, il Consiglio regionale ha deciso, in considerazione del mancato rispetto del limite di fatturato di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), di intraprendere un'azione di razionalizzazione, prevedendo nello specifico la fusione con la società IN.VA S.p.A. nei termini temporali definiti dalla legge. Con deliberazione n. 816 del 20 agosto 2020, la Giunta regionale, da un lato, ha approvato l'acquisizione, nei confronti di Finaosta S.p.A., dell'intera quota di partecipazione della società al fine di accorpore sotto un unico soggetto l'assetto proprietario della società per la successiva

fusione e, dall'altro, ha incaricato IN.VA S.p.A. di porre in essere le azioni necessarie per concludere il processo di fusione.

In relazione a **Struttura Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste Structure S.r.l.**, che registra perdite di esercizio per quattro dei cinque esercizi di riferimento, ricadendo nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lettera e), il Consiglio regionale ne ha previsto il mantenimento con azioni di razionalizzazione. Nella precedente revisione periodica, la Regione aveva comunicato che era stato individuato un gruppo di lavoro incaricato di individuare soluzioni idonee per rivedere il modello organizzativo, di amministrazione e controllo della società. Nel mese di maggio 2019, era stata approvata la relazione conclusiva del citato gruppo di lavoro ed è stato dato mandato a Finaosta S.p.A. di effettuare un “approfondimento tecnico-economico” per evidenziare e quantificare gli impatti delle alternative individuate nella citata relazione. Parallelamente Struttura Valle d'Aosta veniva incaricata di procedere alla rivisitazione del Piano di risanamento - di cui alla deliberazione n. 3342/XIV e sul quale si era espressa anche la Sezione (cfr. deliberazione n. 13/2018) – attraverso una consulenza, aggiudicata a settembre 2019, che avrebbe dovuto produrre la prima stesura del Piano entro fine dicembre 2019.

L'esito dell'attività condotta è stato trasmesso al socio Finaosta S.p.A. e al citato Gruppo di lavoro. L'8 maggio 2020, si è tenuta una riunione, alla presenza della Regione, di Finaosta e della società, per l'analisi della documentazione presentata per la rivisitazione del piano di risanamento, al termine della quale è stato stabilito che la società doveva presentare a Finaosta S.p.A. un nuovo piano di risanamento per effettuare la valutazione. In tale sede Struttura Valle d'Aosta aveva dichiarato che avrebbe atteso il consuntivo dell'esercizio 2019 per avere le basi numeriche necessarie alla predisposizione del Piano. L'assemblea societaria ha approvato in data 15 luglio 2020 il bilancio d'esercizio al 31.12.2019 chiuso con un utile di euro 1.125.068,00 e in tale sede l'amministratore unico ha precisato che i recenti dati verranno utilizzati comune punto di partenza per la redazione del nuovo Piano Aziendale; affermazione successivamente formalizzata dalla società con nota del 20 luglio 2020. La società ha trasmesso a Finaosta S.p.A. e alla Regione, il 13 novembre 2020, il Piano di risanamento aziendale. Come già avvenuto in sede di approvazione del primo Piano di risanamento, Finaosta S.p.A. effettuerà la valutazione, del nuovo piano, esprimendo il proprio parere, al fine di fornire alla Regione elementi utili per la sua

disamina.

CVA Smart Energy S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. S.p.A.) è una società che è stata creata per offrire servizi integrati nel settore energetico, comprensivi delle prestazioni nel campo dell'efficienza energetica.

A seguito delle osservazioni di questa Sezione sulla presenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettera b) del TUSP (il numero degli amministratori supera quello dei dipendenti), un risultato di esercizio per il 2018 negativo e l'inattività della stessa, la Regione ha previsto azioni di razionalizzazione tramite fusione per incorporazione, compatibilmente con la tempistica definita dalla normativa applicabile alla fattispecie.

Inoltre, il Consiglio ha dato atto che sono concluse le azioni di razionalizzazione già previste nella precedente revisione, consistenti nella fusione tra le società COUP S.p.A. e N.U.V S.p.A., calendarizzata per l'inizio del 2020. La Regione ha comunicato che "la fusione delle società ha avuto effetto con l'avvenuta iscrizione, *"della Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l. presso il Registro delle Imprese in data 28 febbraio 2020, pertanto a decorrere da tale data, si esplicano gli effetti conseguenti alla fusione con l'entrata in carica dei nuovi organi sociali e la cancellazione dal Registro delle società fuse"*".

6. Costi di funzionamento

6.1 Risultati raggiunti dalle società rispetto agli obiettivi di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 234/XV del 19 dicembre 2018

Nella propria deliberazione n. 11/2020, la Sezione aveva invitato la Regione a dare evidenza, nelle revisioni ordinarie, ai risultati concretamente realizzati in materia di costi di funzionamento dalle società partecipate, tenuto anche conto della ricognizione del personale che le società a controllo pubblico dovevano effettuare, ai sensi dell'art. 25 del TUSP, per individuare eventuali eccedenze di personale.

In proposito, si fa presente che in sede di revisione straordinaria il Consiglio regionale non aveva ritenuto di affrontare il tema del contenimento dei costi di funzionamento con riguardo a tutte le partecipazioni possedute, mentre, in sede di revisione ordinaria 2018, il Consiglio regionale, con la deliberazione n. 234/XV, fissava specifici obiettivi sulle spese di funzionamento e di personale, distinguendo tra società controllate e società *in house*. Per le prime, prevedeva *"la generale razionalizzazione delle spese di funzionamento e il*

mantenimento del rapporto medio dei costi di funzionamento (comprensivi quindi anche delle spese del personale) rispetto ai ricavi registrato nell'ultimo triennio, dandone conto nella relazione sulla gestione approvata con il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019". Per le seconde, il Consiglio regionale prevedeva "il sostanziale rispetto del budget 2019 indicato nel PEA 2019, nonché la generale razionalizzazione delle spese di funzionamento e il mantenimento del rapporto medio dei costi di funzionamento rispetto ai ricavi registrato nell'ultimo triennio, specificando maggiori dettagli in ordine alle azioni di razionalizzazione nei rispettivi POST e PEA che verranno predisposti nel corso del 2019, nonché, relativamente agli obiettivi sulle spese per il personale, prevedendo che le stesse potranno procedere a nuove assunzioni, solo qualora l'aumento del personale possa giustificarsi a fronte di una stabile crescita, sia dell'attività svolta sia dal fatturato, crescita non realizzabile mediante l'impiego del personale già in servizio e comunque nel rispetto del principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala."

In sede di revisione ordinaria 2019, il Consiglio regionale, con deliberazione n. 1171/2019, fissava specifici obiettivi annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento e di personale, sulla base dei settori in cui le società operano.

In particolare, per le società *in house*, il Consiglio regionale richiedeva:

- "- il mantenimento del rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione, intendendo come*
 - a) Spese di funzionamento: il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, punti 6, 7, 8, 9 e 14 del Conto economico come da schema di bilancio articolo 2425 del Codice civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, quelle di cui alla voce B del conto economico punto 9, ex articolo 2425 del Codice civile;*
 - b) Valore della produzione: il totale dei ricavi di cui alla lettera A del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del Codice civile;*
- L'esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'articolo 2427, comma 1, numero 13, del Codice civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza;*
- Che le assunzioni di nuovo personale siano possibili, solo qualora l'aumento del personale stesso possa giustificarsi a fronte di una stabile crescita dell'attività svolta e/o del fatturato, crescita non realizzabile mediante l'impiego del personale già in servizio e comunque nel rispetto del principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala. Sarà in ogni caso consentito procedere alle sostituzioni di personale cessato in quanto le stesse non comportano variazioni*

nella dotazione organica. A tal proposito si richiede di riportare nel documento strategico POST la dotazione organica (articolata per profili) relativamente ad ogni anno di rappresentazione dello stesso.”

Il Consiglio regionale, tuttavia, specificava che le suddette misure si applicano a Finaosta S.p.A., In.Va. S.p.A., Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A., ma non a NUV S.r.l. e Servizi previdenziali S.p.A., in quanto oggetto di specifiche azioni di razionalizzazione.

Per quanto riguarda, invece, il settore definito come “settore Gruppo C.V.A., impianti a fune e viabilità”, la Regione definisce l’obiettivo del *“mantenimento di un livello di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società che garantisca in ogni caso il rispetto dell’equilibrio economico e di bilancio”*.

Il Consiglio ha, inoltre, individuato l’ulteriore settore delle “altre società controllate” per le quali ha previsto gli stessi obiettivi del settore delle società *in house*, fatta eccezione, ovviamente, per l’obiettivo sulle assunzioni di personale.

Tutte le società partecipate dovranno evidenziare le azioni intraprese e i risultati ottenuti nella Relazione sulla gestione, allegata al bilancio di esercizio.

In sede di revisione ordinaria 2020, il Consiglio regionale ha preso atto dei risultati concretamente realizzati dalle società *in house* e controllate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati con la deliberazione del Consiglio n. 234/XV del 19 dicembre 2018, dandone evidenza in un apposito allegato, in cui sono riepilogati i dati forniti alla Regione direttamente dalle società o ricavati dalla relazione sulla gestione allegata al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, come di seguito esposto.

Per le società *in house*, gli obiettivi da raggiungere erano: il sostanziale rispetto del *budget* 2019 indicato nel PEA 2019, la generale razionalizzazione delle spese di funzionamento e il mantenimento del rapporto medio dei costi di funzionamento rispetto ai ricavi registrato nell’ultimo triennio.

In merito al raggiungimento dei sopra indicati obiettivi, la Regione ha riferito quanto segue:

- **Finaosta S.p.A.:** l’utile realizzato al termine dell’esercizio è in linea con le previsioni contenute nel PEA 2019; il rapporto tra le spese del personale e i ricavi del 2019 (25%) è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla media del triennio 2016-2018 (24%) e al *budget* 2019 (25%). La società ha evidenziato un leggero deterioramento del rapporto

tra le spese di funzionamento e i ricavi, passato da una media nel triennio 2016-2018 del 30% al 33% del 2019, dovuto, per quanto concerne i ricavi, alla riduzione dei tassi sui finanziamenti e delle commissioni stabiliti dalla Regione e dal decremento della base di calcolo (capitale residuo) di entrambi i componenti di reddito citati, conseguenti alle minori concessioni che la Regione ha deliberato rispetto agli anni precedenti. Il numero di dipendenti in forza al 31 dicembre 2019 è pari a 79 unità rispetto ai 76 del 2018 (+3): tale incremento è dovuto alla sostituzione di personale cessato.

- **Società dei servizi Valle d'Aosta S.p.A.:** viene registrato un sostanziale rispetto del *budget* 2019 indicato nel PEA 2019; risulta raggiunto il rapporto medio dei costi di funzionamento rispetto ai ricavi; il numero di dipendenti aumenta, passando da 228 nel 2018 ai 320 presenti al 31 dicembre 2019, come conseguenza dell’*“incremento dell’attività svolta in affidamento diretto”*.
- **IN.VA S.p.A.:** la società registra il sostanziale rispetto del *budget* 2019 rispetto alle previsioni del PEA; la società non ha fornito indicazioni sulla generale razionalizzazione delle spese di funzionamento, ma la Regione comunica che “le spese di funzionamento registrate nell’anno 2019 sono in linea con quelle del triennio precedente”; il rapporto medio dei costi di funzionamento rispetto ai ricavi è stato mantenuto; l’organico dei dipendenti è in linea con quello del 2018;
- **Servizi previdenziali Valle d'Aosta S.p.A.:** la Regione indica che *“La società è oggetto di razionalizzazione, nello specifico di fusione con la società In.Va. Dall'esame dei bilanci il rapporto tra costi e ricavi registrato nell'anno 2019 è in linea con la media del triennio precedente. Anche le previsioni contenute nei documenti di programmazione sono in linea con i risultati registrati nel bilancio anno 2019”*.
- **NUV S.r.l. e COUP S.r.l. (SIV S.r.l. dal 28.02.2020):** non risultano particolari criticità; per entrambe le società il numero di dipendenti è invariato.

Per le società controllate, l’obiettivo fissato dalla Regione riguardava il raggiungimento di una generale razionalizzazione delle spese di funzionamento attraverso il mantenimento del rapporto medio dei costi di funzionamento rispetto ai ricavi registrato nell’ultimo triennio.

- **SISTRAB S.p.A.**: la società ha dimostrato che l'obiettivo è stato rispettato, specificando che *"il dato del rapporto tra i costi di funzionamento e i ricavi dell'esercizio 2019, pari al 67% e il dato del medesimo rapporto calcolato considerando il valore medio dei costi di funzionamento e dei ricavi del triennio 2016-2018 pari al 72%"*.
- **Autoponto S.p.A.**: la Regione indica che *"la società nel bilancio evidenzia come il rapporto tra i costi di funzionamento e i ricavi calcolato sull'anno 2019 risulta pari al 68,89% e, se rapportato al valore medio dell'ultimo triennio (69,79%) mette in luce, sempre a parere della società, il costante impegno della società nel perseguire un'azione di generale razionalizzazione delle spese di funzionamento"* .
- **C.V.A. S.p.A.**: il rapporto tra i costi di funzionamento e i ricavi registrati degli anni 2016, 2017 e 2018 registra una media pari al 25,3%; nel 2019 tale valore è pari al 22,1%, valore che consente alla società di ritenere l'obiettivo raggiunto. La società ha peraltro precisato che *"è caratterizzata da un andamento del valore dei costi di funzionamento piuttosto rigido a fronte di un andamento della voce dei ricavi fortemente influenzata dalle condizioni meteorologiche, la cui tendenza impatta in maniera significativa sulla produzione di energia in ciascun esercizio. Il valore dei costi di funzionamento risulta in crescita nel triennio 2016-2018, mentre per l'esercizio 2019 si osserva un andamento inverso, con una riduzione significativa dovuta soprattutto alla riduzione delle voci costi per servizi e costi del personale."*
- **Cervino S.p.A.**: la società ha rispettato l'obiettivo, in quanto il rapporto tra costi di funzionamento e ricavi nel 2019 è pari allo 0,64%, a fronte di un indicatore medio nel triennio 2016-2018 pari allo 0,70%.
- **Courmayeur Mont-Blanc Funivie S.p.A.**: la società ha rispettato l'obiettivo, in quanto il rapporto tra costi di funzionamento e ricavi nel 2019 è pari al 66%, a frnte di un indicatore medio nel triennio 2016-2018 pari al 68%.
- **Funivie del Piccolo San Bernardo S.p.A.**: la Regione specifica che il rapporto tra costi di funzionamento e i ricavi dell'esercizio 2018/2019 è pari allo 0,83% mentre nel triennio precedente è stato dello 0,81% e che *"lo scarto negativo è determinato, secondo quanto precisato nel bilancio, dall'impatto delle condizioni metereologiche avverse dell'anno 2019 e dall'obsolescenza del parco macchine (mezzi battipista) e dei vari impianti che impongono sempre maggiori spese di funzionamento"*

- **Funivie Monte Bianco S.p.A.:** la società ha evidenziato che il rapporto tra osti di funzionamento e ricavi per l'esercizio 2018/2019 è risultato inferiore alla media del triennio, *"tenuto conto degli oneri diversi di gestione e dei rimborsi per nuove opere"*, e del fatto che il rapporto è stato calcolato al netto del canone di concessione.
- **Monterosa S.p.A.:** il rapporto tra i costi di funzionamento e i ricavi è in lieve aumento (nel 2018/2019 è pari al 0,793%, mentre il valore medio nel triennio precedente è di 0,756%), ascrivile, secondo la società medesima, *"all'aumento del costo del personale dipendente e alle spese di natura straordinaria derivante dall'acquisto di materiale manutentivo per la riparazione dei danni provocati dai fenomeni valanghivi verificatesi nell'inverno 2017/2018 agli impianti di innevamento programmato, il cui costo è da imputare per intero al bilancio chiusosi al 30 giugno 2019"*.
- **Pila S.p.A.:** l'obiettivo risulta rispettato, in quanto il rapporto calcolato nel 2018/2019 è pari allo 0,8591%, mentre quello riferito al triennio precedente è pari allo 0,8653%.
- **Progetto Formazione S.r.l.:** anche in questo caso l'obiettivo risulta raggiunto, in quanto il valore del rapporto è pari allo 89,21% nel 2018/2019 a fronte di un valore medio nel triennio precedente del 95,39%.
- **Struttura Valle d'Aosta S.r.l.:** non sono presenti i dati, in quanto la società, pur inclusa nel perimetro delle società controllate, doveva prioritariamente inviare un piano di risanamento aziendale.
- **Aosta Factor S.p.A.:** l'obiettivo risulta rispettato, in quanto il rapporto calcolato nel 2019 è pari all' 81,24%, mentre quello riferito al triennio precedente è pari all' 89,2%.

Per ciascuna delle società rientranti nel Gruppo C.V.A., la Regione fornisce una breve descrizione.

- **CVA SMART ENERGIE S.r.l.:** la Regione informa che la società nel bilancio ha evidenziato che, essendo inoperativa, il calcolo dei costi di funzionamento non è significativo e che la stessa presenta dei costi per servizi e spese di gestione in decremento rispetto all'esercizio precedente, sono composti principalmente dai costi sostenuti verso la controllante.
- **WINDFARM s.r.l.:** la società è operativa dal 28 febbraio 2018 e il confronto non può che essere limitato all'esercizio 2018. E' riscontrabile una crescita del rapporto tra i costi di funzionamento e i ricavi (dal 23,92% per l'anno 2018 al 27,60% per l'anno 2019), ma

la società ha segnalato che “*i parametri temporali di riferimento dei due esercizi consecutivi non sono allineati in quanto la società ha iniziato a produrre durante l'esercizio 2018 solo a partire da marzo 2018, mentre il 2019 rappresenta il primo anno in cui i ricavi si riferiscono all'intero esercizio*”.

- **VALDIGNE ENERGIE S.r.l.:** il rapporto tra i costi di funzionamento e i ricavi registrati è pari, nel 2019, al 10,16%, mentre nel triennio precedente esso è pari al 7,38%. Per questo tipo di società, il valore dei costi di funzionamento riscontrato è rigido, a fronte di un andamento della voce dei ricavi fortemente influenzato dalla meteoidraulicità. Per questa ragione la Regione considera l’obiettivo raggiunto, tenuto conto del fatto che negli anni è sempre stato garantito di rispetto dell’equilibrio economico e di bilancio.
- **DEVAL S.p.A.:** l’obiettivo è stato raggiunto, in quanto il rapporto tra i costi di funzionamento e i ricavi è pari al 43,43% nel 2019, a fronte di un indicatore medio calcolato sul triennio precedente di 52,82%.
- **CVA ENERGIE S.r.l. (CVA TRADING S.r.l. dal 2019) e CVA VENTO S.r.l.:** anche per queste società l’obiettivo è stato pienamente raggiunto.

6.2 Obiettivi specifici per il 2021 e per il triennio 2021-2023

Con deliberazione n.184/XVI, il Consiglio regionale ha individuato gli obiettivi, in materia di contenimento dei costi di funzionamento, per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023, specifici per tre settori:

1. Settore delle società *in house* (Finaosta S.p.A., In.Va S.p.A., Società di servizi S.p.A., SIV S.r.l.);
2. Settore Gruppo C.V.A., impianti a fune, viabilità;
3. Settore Altre società controllate e delle società controllate.

La Regione specifica che restano escluse le società Casino de la Vallée S.p.A. e Struttura Valle d’Aosta S.r.l., in quanto la prima è stata ammessa alla procedura concordataria e la seconda sta predisponendo il piano di risanamento e “*quindi risultano già essere destinatarie di misure di definizione/contenimento di costi.*”

Per le società ricomprese nel perimetro delle società *in house*, gli obiettivi indicati sono i seguenti:

- Mantenimento del rapporto tra le spese di funzionamento⁶ e il valore della produzione⁷, rispetto a quello registrato nel 2020;
- Esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'art. 2427, comma 1, numero 13, del Codice civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza;
- le assunzioni di nuovo personale devono essere possibili solo qualora l'aumento del personale stesso possa giustificarsi a fronte di una stabile crescita dell'attività svolta o del fatturato, crescita non realizzabile mediante l'impiego del personale già in servizio e comunque nel rispetto del principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala. Sarà in ogni caso consentito di procedere alle sostituzioni di personale cessato in quanto le stesse non comportano variazioni nella dotazione organica.

Per le società del Gruppo C.V.A., per quelle operanti nel settore degli impianti a fune e viabilità, l'obiettivo riguarda il mantenimento di un livello di spese di funzionamento (comprese quelle di personale) che garantisca in ogni caso il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Per le società individuate nel settore delle "Altre società controllate", gli obiettivi individuati da raggiungere sono:

- mantenimento del rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione⁸, rispetto a quanto registrato nel 2020;
- esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'art. 2427, comma 1, numero 13, del Codice civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza.

7. Gestione di personale in esubero

L'esigenza che il personale delle società a controllo pubblico non transiti alle dipendenze dell'Amministrazione pubblica socia (se non a seguito di superamento di apposito concorso pubblico, come desumibile dall'art. 19, comma 8, TUSP per il caso di

⁶ Spese di funzionamento: si intende il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9 del Conto economico come da schema di bilancio articolo 2425 del Codice Civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento quelle di cui alla voce B del conto economico punto 9 articolo 2425 del Codice Civile.

⁷ Valore della produzione: il totale dei ricavi di cui alla lettera A del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del Codice Civile.

⁸ Entrambi intesi come innanzi specificato.

reinternalizzazione di funzioni o servizi) ha indotto il legislatore a introdurre un'apposita disciplina per la gestione delle eventuali eccedenze di personale dipendente da società controllate, evenienza invero ricorrente in un contesto storico di riduzione delle partecipazioni societarie per effetto dei limiti introdotti dal d.lgs. n. 175/2016 e dei conseguenti piani di riassetto delle partecipazioni detenute dalle PP.AA. Per la gestione del personale in esubero, l'articolo 25 del TUSP ha previsto una mobilità tra società a controllo pubblico e, in particolare, la possibilità del ricollocamento, totale o parziale, presso altre società controllate attraverso una procedura gestita sia a livello regionale che statale. In proposito è previsto che *"entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131"* (art. 25, comma 1 del TUSP).

In merito a quanto disposto dal citato articolo 25 del TUSP, la Regione ha evidenziato che è stata effettuata, dalle diverse società controllate, la ricognizione finalizzata all'individuazione di eventuali eccedenze in materia di personale, specificando che solo la società Struttura Valle d'Aosta S.r.l. ha evidenziato lavoratori in esubero. A seguito di un chiarimento richiesto circa l'entità di tali esuberi, la Regione ha inviato una nota nella quale la società, in data 2 febbraio 2021, specificava che la comunicazione di lavoratori in esubero era stata trasmessa in una fase preliminare di verifica delle risorse umane presenti in azienda, nell'attesa dell'affidamento ad un soggetto terzo della gestione della Pepinière d'entreprises, incubatore di imprese regionale. Atteso che tale aggiudicazione non ha ancora avuto luogo, la società chiariva che le *"risorse presenti sono da considerarsi necessarie alla normale gestione degli incubatori"*.

8. Considerazioni conclusive

La Sezione accerta, complessivamente, un grado di conformità al TUSP apprezzabile anche se da implementare per il necessario superamento di alcune criticità riscontrate. La generale coerenza tra la riscontrata sussistenza dei presupposti ex art. 20 del TUSP e le correlate azioni di razionalizzazione, poste in essere da parte della Regione, consentono di ritenere che la situazione sia nel complesso positiva.

Sono stati rilevati alcuni casi in cui si è verificata una ritardata conclusione di programmate alienazioni delle partecipazioni societarie o la presenza di procedure di liquidazione di società partecipate, avviate da tempo e non ancora concluse. La Sezione ribadisce, dunque, la necessità di attuare un costante ed incisivo monitoraggio sui processi di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, dirette ed indirette, al fine di accelerare le procedure di dismissione programmate.

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta in sede di esame degli obiettivi da raggiungere in materia di costi di funzionamento.

Con riferimento alle osservazioni formulate da questa Corte con la ricordata deliberazione n. 11/2020, relativa all'esame delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione nel biennio 2017/2018, la Sezione rileva che le stesse sono state in buona parte recepite dall'Amministrazione regionale, la quale ha generalmente posto in essere i necessari adeguamenti al dettato normativo.

In merito alla criticità della presenza di un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti, riscontrata principalmente nelle società idroelettriche, la Sezione prende atto che le società stesse rappresentano una leva fondamentale per l'attuazione del nuovo programma di legislatura 2020-2025, il quale prevede, tra l'altro, la realizzazione di una strategia energetica regionale attraverso l'utilizzo delle fonti rinnovabili e il riconoscimento di un ruolo fondamentale della C.V.A. S.p.A..

In ultimo, la Sezione constata la volontà, affermata nel programma di legislatura dei neorinnovati organi regionali, di adottare, tramite apposite norme di attuazione dello Statuto speciale - strumento principe per l'adeguamento del quadro normativo regionale ai principi dell'ordinamento statale e per la concreta realizzazione di una efficace, leale collaborazione tra Stato e Regione - di specifiche e particolari procedure per la

riassegnazione delle autorizzazioni delle grandi derivazioni per le società interamente pubbliche.

La Sezione prende atto che il quadro normativo di riferimento della materia è *in fieri* e destinato a trovare compimento in un arco temporale di medio periodo.

Allegato

Allegato

Elenco delle partecipazioni detenute dalla Regione

n. progressivo	Denominazione	Oggetto sociale (settore di attività)	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Società con fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinque)s	Società (no gestione servizio d'interesse generale) con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità e tempi della razionalizzazione
	PARTECIPAZIONI DIRETTE									
DIR_1	Finaosta S.p.A.	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
DIR_2	Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
DIR_3	Casino' de la Vallée S.p.A.	gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)	no	no	no	no	si	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
DIR_4	In.Va. S.p.A.	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
DIR_5	S.I.T.R.A.S.B. - Società italiana per il traforo del Gran San Bernardo S.p.a.	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
DIR_6	Servizi Previdenziali VDA	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)	no	no	no	si	no	no	no	RAZIONALIZZAZIONE
DIR_7	Aeroporto Valle d'Aosta - Avda S.p.A.	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
DIR_8	R.A.V. S.p.a. - Raccordo autostradale Valle d'Aosta	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	no	no	no	no	si (ma servizio di interesse generale)	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
DIR_9	S.A.V. .S.p.A. Società autostrade Valdostane S.p.A.	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
DIR_10	Valeco S.p.A.	realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
DIR_11	I.P.L.A. S.p.a.	Studio e sperimentazione fitopatologica e produttiva sulle specie arboree, per la conservazione del patrimonio forestale	no	no	no	si	no	no	no	RAZIONALIZZAZIONE
DIR_12	Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco - SITMB S.p.A.	Costruzione e gestione della galleria stradale attraverso il massiccio del Monte Bianco per la parte prevista dalla convenzione fra l'Italia e la Francia e relativo annesso	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
DIR_13	Consorzio Topix -Torino e Piemonte exchange point	creazione e gestione di un internet exchange - Ix per lo scambio del traffico internet nell'area Nord Ovest	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

n. progressivo	Denominazione	Oggetto sociale (settore di attività)	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Società con fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinque)	Società (no gestione servizio d'interesse generale) con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità e tempi della razionalizzazione
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 1° liv. (tramite Finaosta S.p.A.)									
IND_1	Aosta Factor S.p.A.	Attività di factoring	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_2	Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.	Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso l'infrastrutturazione, la ricovernazione e la gestione dell'area autoportuale di Pollein-Brissogne (Aosta)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_3	Cervino S.p.A.	Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_4	C.V.A.	Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_5	Complesso ospedaliero Umberto Parini - COUP S.r.l.	Realizzazione del presidio unico ospedaliero	no	no	si	no	no	no	no	RAZIONALIZZAZIONE (FUSIONE)
IND_6	Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A.	Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_7	Funivie Monte Bianco S.p.A.	realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_8	Funivie Piccolo S.Bernardo S.p.A.	Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_9	Industria Servizi ecologici - Iseco S.p.A.	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_10	Monterosa S.p.A.	Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_11	Nuova Università valdostana - N.U.V. S.r.l.	Realizzazione Polo Universitario	no	no	no	sì	no	no	no	RAZIONALIZZAZIONE (FUSIONE)
IND_12	Pila S.p.A.	Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_13	Progetto Formazione S..c.r.l.	Formazione e aggiornamento professionale	si	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_14	Regional Airport S.p.A.	Trasporto aereo	no	si	no	sì	sì	no	no	RAZIONALIZZAZIONE
IND_15	Sima S.p.A.	Locazione di beni immobili e mobili; acquisto, cessione e conferimento di complessi aziendali o porzioni di essi	si	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_16	Struttura Valle d'Aosta S.p.A.	valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)	no	no	no	no	sì	no	no	RAZIONALIZZAZIONE
IND_17	Servizi Previdenziali VDA	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)	no	no	no	sì	no	no	no	RAZIONALIZZAZIONE
IND_33	Valfidi s.c.	Garanzia fidi	no	no	no	no	si	no	no	RAZIONALIZZAZIONE

n. progressivo	Denominazione	Oggetto sociale (settore di attività)	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Società con fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinque)	Società (no gestione servizio d'interesse generale) con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità e tempi della razionalizzazione
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 1° liv. (tramite S.I.T.R.A.S.B. S.p.A.)									
IND_18	Sisex S.A.	assume il ruolo di gestore unico del traforo del Gran San Bernardo ed è responsabile della gestione della sicurezza, dell'esercizio e della manutenzione del traforo	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 2° LIV. (tramite C.V.A.)									
IND_24	C.V.A. Energie s.r.l.	Commercializzazione di energia elettrica e di altri prodotti energetici, fornitura di servizi connessi	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_25	C.V.A. Vento s.r.l.	Produzione, distribuzione, commercializzazione, trasmissione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate	no	si	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_26	Deval S.p.A.	Servizio di distribuzione energia elettrica	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_27	Le Brasier S.r.l.	Progettazione, costruzione, gestione impianti termici, elettrici e di teleriscaldamento	no	si	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_28	Telcha S.r.l.	Progettazione, costruzione, gestione impianti di teleriscaldamento	no	si	no	no	si (ma servizio di interesse generale)	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_29	Valdigne Energie s.r.l.	Produzione di energia elettrica, prevalentemente da fonti rinnovabili, mediante centrali appositamente costruite (l'articolo 4, comma 7, del TUSP)	no	si	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_30	C.V.A. smart energy S.r.l.	produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7)	no	si	no	si	no (indicati dati solo per il 2018 e 2019 che risulta in perdita)	non indicato	non indicato	RAZIONALIZZAZIONE
IND_31	Wind Farm Monteverde S.r.l.	produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7)	no	si	no	no	no	no	no	RAZIONALIZZAZIONE
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 2° LIV. (tramite Courmayeur Mont Blanc Funivie)									
IND_10	Monterosa S.p.A.	Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_12	Pila S.p.A.	Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

n. progressivo	Denominazione	Oggetto sociale (settore di attività)	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Società con faturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies)	Società (no gestione servizio d'interesse generale) con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Riconoscione Modalità e tempi della razionalizzazione
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 2° LIV. (tramite Monterosa S.p.A.)									
IND_12	Pila S.p.A.	Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 2° LIV. (tramite Cervino S.p.A.)									
IND_21	Air Zermatt A.g.	Elicotteri, soccorso alpino abilitato al volo notturno	no	non indicato	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_22	Società Sportiva Dilettantistica Golf Club del Cervino spa	indicata "nessuna attività" Campo Golf a Cervinia	no	sì	no	si	sì	no	no	RAZIONALIZZAZIONE
IND_10	Monterosa S.p.A.	Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_33	Valfidi s.c.	Garanzia fidi	si	no	no	no	no	no	no	RAZIONALIZZAZIONE
IND_23	Maison Cly S.r.l.	Albergo e ristorante a Chamois	no	no	no	sì	si	no	no	RAZIONALIZZAZIONE
IND_12	Pila S.p.A.	Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 2° LIV. (tramite Funivie Piccolo S.Bernardo)									
IND_12	Pila S.p.A.	Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_20	Reveal La Thuile S.c.r.l.	Organizzazione di manifestazioni ed eventi, sportivi e di altro genere aventi quali finalità principale la promozione dell'immagine della Regione Valle D'Aosta e in particolare della destinazione turistica di La Thuile. La società rientra nella categoria di cui alla lettera a) dell'art. 4.	no	sì	no	sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 2° LIV. (tramite Funivie Monte Bianco S.p.A.)					no				
IND_12	Pila S.p.A.	Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

n. progressivo	Denominazione	Oggetto sociale (settore di attività)	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Società con fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinque)s	Società (no gestione servizio d'interesse generale) con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità e tempi della razionalizzazione
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 3° LIV. (tramite C.V.A. Energie s.r.l.)									
IND_32	Società Cooperativa Elettrica Gignod s.r.l.	Produzione e distribuzione di energia elettrica	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IND_19	Coop. Forza e Luce di Aosta	produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7)	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

